

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 03/01/2022

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale in data 28 Gennaio 2016 (art. 27 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 – Art.2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125) ed in particolare gli artt. 7, 17, 18 e 20;

VISTO il “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI”, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2022 composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 21 ottobre 2020

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26.03.2013, del 10.04.2013 e del 24.07.2013 con le quali sono state approvate le modifiche all'Ordinamento dei Servizi di ACI e sono stati, conseguentemente, ridisegnati gli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, con la contestuale istituzione delle funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n.3811 del 16 dicembre 2021 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2022, ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 in materia di competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTA l'attuale formulazione dell'art. 1, comma 7, DL 95/2012 conv. L.135/2012 (spending review), che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e

prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO che, in base all'art. 26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs. n. 63/2006 e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che il sistema introdotto dall'art.26 della Legge n.488/1999 e dall'art 58 della Legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

PRESO ATTO che è attiva la Convenzione denominata "Energia Elettrica 18 Lotto 13 stipulata dalla Consip SpA con la società ENEL ENERGIA SPA aggiudicataria del lotto geografico n 13 per le regioni CAMPANIA;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di poter agire in piena autonomia ed usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal libero mercato dell'energia senza alcun onere gestionale aggiuntivo;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi registrati nel corso degli ultimi due anni delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "Energia Elettrica n 17 lotto 13", si prevede una spesa annua di € 39.000,00;

VISTO che la società ENEL ENERGIA SPA per l'effetto della suddetta convenzione Consip, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire gli ordinativi di fornitura presso i punti di prelievo, siti in CAMPANIA, alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti, differenziati in funzione della tipologia di utenza;

CONSIDERATO che, come previsto nella Convenzione, il contratto avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01/01/2022;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più

efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art. 14 della l. n. 94/2012, di conversione, con modificazioni del d.l. n. 52/2012;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip, affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società ENEL ENERGIA SPA, alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

PRESO ATTO che il numero CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è n Z533327AE5

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con propria determinazione n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art. 58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; il D.P.R. n. 207/2010; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI; la Convenzione "Energia elettrica 16" per il lotto 13, stipulata tra Consip e ENEL ENERGIA SPA ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente; il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 17 dicembre 2013

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di autorizzare l'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 18" mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n 13 per le regioni CAMPANIA, aggiudicato alla società ENEL ENERGIA SPA per il periodo di 12 mesi, con facoltà di proroga per ulteriori sei mesi;
- di autorizzare a sottoscrivere l'ordinativo di fornitura alla convenzione quadro per le pubbliche amministrazioni "Energia Elettrica 18", lotto 13, nonché ad adottare tutti gli adempimenti connessi e conferenti, anche ai fini degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti.

Il contratto di fornitura concluso tra l'Unità Territoriale di Salerno e la società ENEL ENERGIA SPA attraverso l'emissione dell'ordinativo avrà la durata di dodici mesi a decorrere presumibilmente dal 01/01/2022 data di attivazione.

L'importo di € 39.000,00 oltre IVA, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2022, quale Centro di Responsabilità Gestore n.4811

firmato
Il Responsabile
Luciana Elefante

